



**COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO**  
**- Provincia di Teramo -**

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

**O R I G I N A L E**

Area Amministrativa

**Ordinanza n. 25 del 03/12/2021**

**OGGETTO:**

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL'USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE) NELLE VIE ED AREE PUBBLICHE AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO.**

**IL Sindaco**

**VISTE** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID-19) ed in particolare la legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto legge n.19.2020, convertito nella Legge 35/2000 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

**VISTO** che, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus (COVID 19) registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi (*a Mosciano S.A. da zero casi di alcune settimane fa si è passati bruscamente a circa 70 casi!*);

**SENTITA**, per le vie brevi, la Asl – Servizio Covid- ed appreso, tramite quest'ultima, che a seguito di monitoraggio effettuato dalla Regione Abruzzo sulla situazione in Provincia di Teramo, è stata impartita disposizione circa l'obbligo di portare la mascherina anche all'aperto, fino a nuovo provvedimento e di vigilare sul divieto assoluto di assembramento;

**PRESO ATTO** che, nella fattispecie, i Sindaci devono prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aria aperta,

precipuamente nelle zone soggette ad affollamento (in via esemplificativa: piazze, vie commerciali, località dedicate ai mercatini), valutando l'adozione, ove ritenuto necessario, di ogni idoneo strumento, compreso quello delle ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) al fine di sensibilizzare e orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto;

**FATTO PRESENTE** che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nel centro cittadino e nelle vie in genere un più intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale, soprattutto nelle vie interessate da eventi, mercati e mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

**RITENUTO** che, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire **ogni** ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Mosciano (anche per evitare lo scivolamento della nostra Regione in zona gialla, con tutte le conseguenze negative del caso, per cittadini ed attività), occorre adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie con l'obbligo di divieto assoluto di assembramento e di indossare in tutti i luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo i casi di esenzione ( o deroghe) di cui all'art. 1, comma 3, del DPCM del 2 marzo 2021;

#### **CONSIDERATO:**

- CHE nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente finalizzato a contrastare, soprattutto nel periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia
- CHE l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, sopra richiamato

#### **V I S T I :**

**-la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555.OP.0001991.2017.1 del 07.06.2017;**  
**-il Decreto Legislativo 267.2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;**

-la Legge 833.1978 recante *"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"*;  
-il D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*,-

**-il D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1<sup>o</sup> dicembre 2018 n.132 cd. *"Decreto sicurezza"*;**

**-il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante *"Approvazione del TULPS"*;**

-il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 avente ad oggetto *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno. 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza"*,-

**-la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. Mm. li.;**

-il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e ss. Mm. li. Recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

-il d.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”*;

-il Decreto legge 23 luglio 2021 n.105 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*

- il Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172;

- il vigente regolamento di Polizia Locale;

## **ORDINA**

dal giorno **4 dicembre 2021** e fino a nuovo provvedimento (salvo diversa disposizione nazionale o regionale in base all'evolvere della situazione pandemica), **l'OBBLIGO:**

**A) di indossare nei luoghi all'aperto ( vie, strade, piazze, slarghi, ecc.) di tutto il territorio del Comune di Mosciano S.A, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);**

**B) di evitare, comunque e sempre, ogni e qualsiasi forma di assembramento.**

## **O R D I N A     A L T R E S I '**

**ai** competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, così come modificato dalla Legge di conversione n.ro 35/2020, con sanzioni amministrativa da Euro 400,00 a Euro 1.000,00, da applicarsi con le procedure previste dalla Legge 689/1981;

**Avverte** che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241.1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

**1. mediante** ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo entro i termini previsti dal d.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante *“Codice del processo amministrativo”*;

**2. mediante** ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento;

**La** presente ordinanza ha efficacia dal 04 dicembre 2021 fino a nuova disposizione e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune in intestazione

**DISPONE**

-di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Teramo, alla Caserma Carabinieri di P.le Luigi Di Filippo, al locale Comando di P.M., all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 03/12/2021

Sindaco  
Galiffi Giuliano

**ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 03/12/2021 al 03/01/2022\_.

N. di registro albo:1359 del 03/12/2021\_

Mosciano S.A. ,li \_03/12/2921\_

L'ISTRUTTORE AMM.VO  
Antonio Del Vescovo

**ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA**

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_ mediante consegna nelle mani di \_\_\_\_\_

Mosciano S.A. , li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
( Ermando Mattiucci )

L'Agente di P.M.  
( \_\_\_\_\_ )